

TUTELA GIURIDICA E ASSISTENZA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO

(continuazione) (*)

II. IL PROBLEMA DELL'ASSISTENZA

Lo Stato, dopo aver assicurato al bambino nato fuori del matrimonio « uno stato » il più possibile simile a quello naturale, pone in essere opere e organismi di assistenza per assicurare un'immediata protezione della madre e del neonato, in modo che questi possa essere formato secondo le esigenze della propria dignità e delle proprie capacità, e possa poi inserirsi, sano e preparato, nella comunità.

GLI ISTITUTI PROVINCIALI PER L'INFANZIA

Dall'epoca, in cui i bambini nati fuori del matrimonio venivano gettati dall'alto di un monte, come esseri indesiderati e inutili (51); e dall'epoca, assai più vicina, in cui venivano « esposti » sui margini delle strade o alla porta delle chiese e dei conventi, per essere raccolti dalla pietà dei passanti, molto progresso è stato indubbiamente fatto. Crediamo, però, che **molto ancora resti da fare**, per un trattamento più profondamente e integralmente umano e pedagogicamente più aggiornato.

I brefotrofi.

1. La svolta definitiva nell'assistenza ai figli naturali, è costituita dalla erezione dei « **brefotrofi** », apparsi per la prima volta a Milano nel 787 per iniziativa dell'arciprete Dateo e a Cremona nell'870 per opera dell'arciprete Ansperto (52).

I bambini vi venivano generalmente allevati da nutrici e restavano fino all'età di sette anni circa. Gli istituti sorgevano di massima accanto agli ospedali o negli stessi ospedali, presso i

(*) PERICO G., *Tutela giuridica e assistenza dei figli nati fuori del matrimonio*, in *Aggiornamenti sociali*, (gennaio) 1965, pp. 19 ss. [rubr. 23].

(51) DE FRANCESCO L., *Evoluzione medico-morale del problema assistenziale degli illegittimi*, in *Difesa sociale*, aprile-giugno 1962, pp. 62 ss.

(52) MURATORI L., *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1740, III, col. 588.

quali i bambini ricevevano assistenza e sorveglianza, molto spesso dagli stessi ammalati (53).

In qualche caso, i bimbi venivano pure affidati a nutrici esterne, fino al settimo anno, dopo di che i maschi erano avviati ad un mestiere e le femmine trattenute all'ospedale, dal quale uscivano solo per sposarsi. A tale proposito, è interessante ricordare la usanza di organizzare da parte dei patroni di questi enti, due volte all'anno, i c.d. « cortei delle zitelle », per permettere ai giovani di scegliere la loro sposa (54).

2. Per rendere meno imbarazzante ai genitori, o a chi per loro, la consegna del piccolo neonato, e ad evitare che lo si abbandonasse per le strade, con pericolo che morisse, o fosse calpestato, o morsicato, o commerciato, si ricorreva al sistema della « ruota », costruita in modo che il bambino potesse essere deposto dall'esterno e raccolto all'interno del convento o dell'ospizio, senza bisogno che la persona depositante fosse necessariamente riconosciuta.

Il sistema, anche se ha avuto l'indubbio merito di aver salvato migliaia di vite umane, non era certo il migliore per conservare al bambino la sua madre naturale, e per tentare presso di essa un'azione di ravvedimento e di assistenza immediata. Furono queste, soprattutto, le ragioni per cui, cambiate ormai notevolmente mentalità e circostanze storiche, verso la metà del sec. XIX, il sistema della ruota cominciò a decadere, per cedere gradualmente il posto ad una assistenza più organizzata e più ampia, sotto la diretta tutela dello Stato. Torino, è la prima città che lo sopprime, esattamente nel 1865; Catania, a 58 anni di distanza, è l'ultima ad abolirlo nel 1923, in forza di una disposizione governativa promulgata nel dicembre 1923.

3. In questo movimento verso un'assistenza più umana e più cristiana dei piccoli abbandonati, merita di essere particolarmente ricordata l'opera, pressoché determinante in Francia e in Italia, di S. Vincenzo de' Paoli. Egli riprende la formula, già sperimentata a Parigi verso la metà del secolo XVI, soprannominata « La Couche », indubbiamente benemerita, anche se tristemente famosa per le disastrose epidemie che uccisero migliaia di piccole esistenze.

Può darci una vaga idea di quante difficoltà abbia dovuto superare il santo nella sua opera di riforma, una annotazione trovata fra i suoi scritti: « I bambini si vendono per otto soldi e si rompono loro le braccia e le gambe per suscitare la commozione dei passanti » (55). Egli ricorda di aver incontrato notevoli

(53) E' anche celebre l'istituto della « Pia Casa degli Esposti », fondato a Roma nel 1178 da Innocenzo III, presso l'Ospedale di Santo Spirito, e affidato alle Monache di S. Tecla (DE FRANCESCO L., cit., pag. 63).

(54) DE ANDREIS A., *Un po' di storia sugli illegittimi e sulle madri nubi*, in *Medicina Sociale*, luglio 1964, pp. 244 ss.

(55) DE MENASCHE, *I figli illegittimi*, in *Maternità e Infanzia*, 1963, nn. 6-8, p. 80.

ostacoli anche nel convincere le « dame di carità », da lui istituite, ad occuparsi dei trovatelli; « esse avevano visibilmente ripugnanza ad occuparsi di questi figli naturali, su cui pesava la condanna della società » (56).

Queste iniziative private di carità, via via sempre più numerose, coltivate soprattutto da congregazioni religiose, sorte dallo spirito e sulla traccia di S. Vincenzo, suppliscono ancora per molti anni l'assenza pressochè completa o almeno inefficace delle opere di assistenza pubblica.

Regolamentazione dell'assistenza.

1. I primi inizi di una regolamentazione dell'assistenza ai figli naturali si hanno in alcune disposizioni, apparse, sulla scorta di quelle francesi, in alcuni Stati italiani: quali il Regolamento 30 aprile 1810 per l'assistenza agli esposti di Napoli; la legge 19 settembre 1817 e 7 aprile 1828 per la Sicilia; la risoluzione del 29 settembre 1829 per i trovatelli di Parma; la legge 16 aprile 1839 per gli abbandonati del Piemonte (57).

Una regolamentazione più generale è prevista dalla legge 20 marzo 1865, con la quale il legislatore cerca di raccogliere e di organizzare il meglio delle norme già esistenti, affidando alle singole province le attuazioni concrete. Ogni provinc'a, da allora, si regolò a suo modo.

Il « Regolamento di applicazione » della legge 20 marzo 1865 appare solo il 2 febbraio 1923, n. 336. Esso tende sostanzialmente a dare uniformità al servizio di assistenza; abolisce per sempre alcune iniziative che si sono venute gradualmente consolidando, fra cui il sistema della ruota; stabilisce che il bambino venga affidato direttamente al brefotrofio; che la sua permanenza allo istituto perduri fino all'età di 14 anni; è anche consentita in qualche caso la ricerca della maternità (58).

2. Segue, a poca distanza di tempo, il D. L. 8 maggio 1927, n. 798 (59), che, con le modifiche apportate dalla legge 27 giugno 1942 (60), resta fino ad oggi la carta fondamentale della moderna assistenza dei minori nati fuori di un matrimonio legittimo. Il suo contenuto, almeno per ciò che riguarda il nostro campo di ricerca, può essere riassunto nei punti che seguono.

(56) CALVET J., *S. Vincenzo de' Paoli*, Edizioni Paoline, Alba 1962, p. 188.

(57) DE FRANCESCO L., *cit.*, p. 64.

(58) DE FRANCESCO L., *cit.*, p. 64.

(59) *Gazzetta Ufficiale*, 1° giugno 1927, n. 126 (R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798: « Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono »).

(60) *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1942, n. 180 (Legge 27 giugno 1942, n. 826: « Nuove norme per l'assistenza agli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono »). Vedi anche: LIUZZI BARZILAI L. - NICCOLAJ MANNA G., *La tutela giuridica degli illegittimi e degli abbandonati*, in *Rivista del Diritto Matrimoniale e dello Stato delle Persone*, 1960, pp. 282 ss.

a) **Il servizio di assistenza ai figli naturali abbandonati o** esposti all'abbandono o anche riconosciuti dalla madre che dimostri di trovarsi in stato di povertà, è affidato **all'amministrazione provinciale**. Tale assistenza, però, viene data fino al 15° anno compiuto del ragazzo; dal 15° al 18° anno il minore viene assistito dall'O.N.M.I. e dopo il 18° anno dall'E.C.A. Il figlio naturale riconosciuto anche dal padre o solo da lui non è assistito dalla provincia; così avviene per il minore che, all'epoca della domanda di assistenza, supera i 6 anni di età; in questi casi è competente l'O.N.M.I.

Se non esistono in provincia istituti per l'infanzia, si devono istituire **almeno sale di ricezione**. Se poi altre istituzioni, indipendenti da enti statali e autonome come amministrazione, già compiono il servizio completo e sufficiente di assistenza, l'amministrazione provinciale potrà essere esonerata dal costituirle. E' data facoltà all'amministrazione provinciale di affidare il servizio di assistenza alla federazione provinciale dell'O.N.M.I.

b) Ogni nato, che cada nelle categorie previste, **ha diritto all'assistenza dal primo giorno di vita**, indipendentemente dal luogo di nascita e di domicilio, dallo stato civile e dalle condizioni della madre; se sono di provincia diversa da quella dell'istituto soccorritore, avverrà successivamente il rimborso. Il necessario per le spese è anticipato dalla provincia e fa capo ad essa e ai rispettivi comuni, salvo il contributo dell'O.N.M.I.

L'assistenza alle gestanti è svolta dall'O.N.M.I., e solo in alcuni casi esiste una convenzione fra amministrazione provinciale e O.N.M.I. La legge O.N.M.I., dal canto suo, stabilisce che sono ammesse alle forme di assistenza « le gestanti e madri nubili o vedove abbandonate o prive di ricovero sufficiente » (61).

c) Sono sottoposti a queste prescrizioni di massima gli istituti provinciali per l'infanzia, gli istituti pubblici o privati che sotto qualsiasi denominazione in qualche forma provvedano in misura principale all'assistenza dei fanciulli delle categorie citate. Ogni istituto deve avere **un regolamento speciale**, comprendente le norme concrete d'indole sanitaria e amministrativa.

d) Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un figlio naturale, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere nelle maniere da essa ritenute più adatte, **indagini riservate per accertare la madre**, per constatare, quando sia possibile, le sue condizioni sanitarie e per assicurare l'allattamento materno al neonato, e portare gradualmente la madre allo spon-taneo riconoscimento; **la levatrice e il medico** assistenti al parto sono tenuti a rispondere alle domande del personale incaricato delle indagini; l'esito di queste **resta segreto**.

(61) *R. D. 15 aprile 1926*, n. 718, art. 121. Vedi anche: CATALDI A. - VERBANO S., *L'affidamento familiare, o.c.*, pp. 50 ss.; COLOMBO U., *Principi e ordinamento dell'assistenza sociale*, Giuffrè, Milano 1959, pp. 285 ss.

In caso di riconoscimento *la madre ha diritto di essere informata* del nome e della residenza della nutrice per il ritiro del figlio; anche nel caso di non-riconoscimento, l'amministrazione dell'istituto deve comunicare alla madre o al padre *l'indirizzo del piccolo*, quando essi diano fondata speranza di volerlo riconoscere e ritirare.

e) I minori non riconosciuti o legittimati, ammessi alla pubblica assistenza, sono affidati all'amministrazione, la quale, sei mesi prima che scada il termine di assistenza deve dare l'avviso al pretore per la **nomina del tutore**. Il ministero dell'interno dispone **ispezioni periodiche** sul servizio di assistenza dei nati fuori del matrimonio, e in ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza, che deve visitare, almeno una volta l'anno, gli istituti provinciali per l'infanzia, le case di recezione e gli istituti similari.

3. Gli istituti provinciali per l'infanzia, sulla falsariga delle norme contenute nel R.D.L. 1927, completate dalle successive modifiche, sviluppano le loro iniziative di assistenza, **con una certa autonomia**, tenendo conto delle loro tradizioni, delle situazioni locali, dei bisogni della popolazione e delle disponibilità finanziarie. Persino **la loro denominazione** varia: vengono indicate con le sigle I.P.I., I.P.A.I., I.P.P.A.I., I.P.A.M.I., ecc.

Alcuni istituti, per esempio, permettendo la loro situazione economica, *danno sussidi maggiori che altrove*; abbondano nei ricorsi agli istituti specializzati; inviano più frequentemente in colonie marine e montane; aprono centri di patologia infantile o per bimbi immaturi; organizzano una particolare assistenza alle madri già dimesse dall'istituto.

Mentre altrove la situazione economica degli istituti non permette, *se non con difficoltà*, di far fronte a quelle spese che dovrebbero essere ritenute fondamentali per l'assistenza ai neonati; oppure non permette i rimborsi ad altri istituti, che si sono occupati di assistere neonati, aventi il domicilio di soccorso nella propria provincia.

L'ASSISTENZA AI FIGLI NATURALI E LA MODERNA PSICOLOGIA

E' affermazione unanime degli studiosi di psicologia infantile che nella strutturazione della futura personalità del neonato, **l'ambiente dei primissimi anni è determinante**, e che ogni allontanamento del bambino dalla madre o dalla figura materna in giovanissima età, comporta gravi turbe nello sviluppo psichico e fisico del bambino, spesso irreparabili (62).

1. Nel 1937 venne fatta la prima ricerca sul problema dai proff. Durfee e Wolf, sottoponendo a speciali esami 118 bambini di istituti di assistenza. Emerse con estrema chiarezza che lo svi-

(62) DEUTSCH E., *Psicologia della donna adulta e madre*, Einaudi, Milano 1957, pp. 319 ss.; MINGUZZI G. F. - CENNAMO M., *cit.*, pp. 65 ss.; SPITZ R. A., *Il primo anno di vita del bambino*, Ed. Universitarie, Firenze 1962, pp. 39 ss.; GASTALDI E., *L'avvenire professionale dei giovani privi di famiglia*, in *Gioventù Italiana*, agosto 1964, pp. 32 ss.; CESAREO G., *La condizione femminile*, Sugar Editore, Milano 1963, pp. 192 ss.

luppo psichico al di sotto del 3° mese è normale; ma da quella epoca il suo quoziente si abbassa proporzionalmente alla permanenza ulteriore nell'istituto.

Ricerche più recenti confermano l'ipotesi. Il prof. Spitz (63) nel 1945 ha seguito quattro gruppi di bambini durante il primo anno di vita: bambini allevati dalla mamma in ambiente familiare normale; bambini allevati dalla mamma in ambiente assistenziale; bambini allevati dalla mamma in ambienti annessi alle prigioni, e finalmente bambini senza madre allevati in istituti provinciali.

I risultati indicano un quoziente di sviluppo sostanzialmente stabile per tutti i bimbi dei primi tre gruppi; mentre per i bimbi del IV gruppo ricoverati in brefotrofi senza madre, all'epoca del nono-dodicesimo mese il quoziente si abbassa paurosamente (64).

2. E' ormai acquisito che la presenza di una figura materna, identificata con precisione e contraddistinta da continuità, da unicità e da tenerezza, è per il bambino essenziale. Essa (o chi ne fa le veci) costituisce per il bambino, sin dai primi momenti, una incessante fonte di esperienze psico-sensoriali, psico-intellettive e psico-emotive, e assolve così la funzione di organizzatore psichico del bimbo. La mancanza di questo fattore essenziale provoca in lui uno stato di ansietà di fronte a tutto ciò che in qualche modo colpisce la sua vita; di qui anomalie del carattere, espressioni di disadattamento, difficoltà di crescita (65).

Anzi, ci viene assicurato che la carenza di affetto materno della primissima infanzia apre immancabilmente, nel mondo psichico del ragazzo abbandonato, ferite che si prolungano nell'età matura. Alcune ricerche giungono perfino alla conclusione che « la permanenza prolungata in istituti comporta tali alterazioni nello sviluppo, da pregiudicare per sempre la struttura della personalità » (66). Corre il detto che « è sempre meglio la peggiore delle madri che il migliore degli istituti » (67).

In appoggio a queste affermazioni, riportiamo il risultato di alcune ricerche condotte ed elaborate dal prof. Laurinsich negli istituti di pediatria e puericoltura dell'università di Parma. La carenza di cure e di affetto materno si traduce, il più delle volte, in un rallentamento della crescita psico-somatica, nel ritardo del linguaggio, in stati di aggressività, in forme di incapacità a stabilire rapporti di fiducia con altre persone,

(63) SPITZ R. A., *Hospitalisme*, in *Sauvegarde de l'Enfance*, 1949. Vedi anche: DELL'ACQUA U., *L'infanzia disadattata*, in *Aggiornamenti Sociali*, (novembre) 1963, pp. 645 ss.; (febbraio) 1964, pp. 79 ss. [rubr. 23].

(64) BOWLBY J., *Cure materne e igiene mentale del fanciullo*, Ed Universitaria, Firenze 1957, pp. 19 ss.; SPITZ R. A., o.c., p. 125 (tabella).

(65) SPITZ R. A., o.c., pp. 63 ss.; MINGUZZI G. F. - CENNAMO M., cit., pp. 69 ss.; BOWLBY J., o.c., pp. 19 ss.; GASTALDI E., cit., pp. 33 ss.; CESAREO G., o.c., pp. 193 ss.

(66) MINGUZZI G. F. - CENNAMO M., cit., p. 67. Vedi anche: SPITZ R. A., o.c., pp. 95 ss.

(67) CESAREO G., o.c., p. 193.

in forme di neurosi, che nell'adolescenza possono esplodere in espressioni di disadattamento e perfino di delinquenza minorile (68).

3. Del resto, è assai noto lo stretto rapporto che corre fra **delinquenti minori e ragazzi rimasti senza famiglia** (69). «E' dato dell'esperienza e della statistica che la degenerazione fisiologica, la delinquenza minorile, la prostituzione trovano maggior numero di reclute nella massa dei senza-padre [...] per l'abbandono e per la naturale reazione che si determina nel soggetto contro la società » (70).

OPPORTUNITA' DI RIFORME NELLA PRASSI DI ASSISTENZA

1. Fra i rilievi che più spesso vengono fatti all'attuale prassi assistenziale relativa ai figli naturali, è quello della **notevole disparità di trattamento** nei vari istituti provinciali per l'infanzia. La dottrina è più che d'accordo che debba essere lasciata una certa libertà di azione e di iniziativa, in quanto questa adegua meglio il soccorso alla situazione e alla necessità locale e allo specifico caso; ma afferma anche che **una certa uniformità di fondo** faciliterebbe enormemente pratiche e trasferimenti (71).

2. Si esprimono riserve sul modo, con cui in alcune province si ottiene dalla madre il riconoscimento materno, talvolta **troppo frettoloso o affettivamente poco sentito**. Trae, forse, in inganno lo stesso art. 9 del R. D. L. 8 maggio 1927, che recita: «allo scopo di indurre la madre stessa a riconoscere il figlio». Con questo sistema è facile che l'atto del riconoscimento diventi unicamente una pratica formale.

Si sono fatte molto spesso **riserve sul personale di assistenza sanitaria e sociale degli istituti provinciali**, o perché avventizio, o troppo mutevole, o perché mal preparato e incapace di comprendere la psicologia della madre e di conquistarne la fiducia ai fini di un riconoscimento sentito. «Ora, tutti coloro che si sono occupati professionalmente della madre nubile, sanno quanto spesso si trovino fra queste donne-ragazze, personalità profondamente disturbate sul piano affettivo, caratteriale e intellettuale » (72).

(68) LAURINSICH A., *Influenza sul bambino della carenza di cure materne*, in *Annali Ravasini*, 1° ottobre 1964, p. 8; MINGUZZI G. F. - CENNAMO M., *cit.*, pp. 70.

(69) PHILIPPON O., *La jeunesse coupable vous accuse*, Recueil Sirey, Parigi 1950, pp. 77 ss.; CASAZZA M. T., *cit.*, pp. 226 ss.

(70) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 7 aprile 1949*, n. 475, dal titolo: «Disposizioni relative alla obbligatorietà del riconoscimento materno, alla ricerca della paternità e alla unificazione dei servizi assistenziali ai figli illegittimi», di iniziativa dell'on. BIANCHI B.

(71) DE MENASCE, *I figli illegittimi*, *cit.*, p. 77. Vedi anche: MINGUZZI G. F. - CENNAMO M., *cit.*, p. 78.

(72) RASI F., *Relazione al Convegno di Bologna 25-27 ottobre 1963* (ciclostilato).

3. « Troppo pochi istituti dispongono di **un personale specializzato o qualificato**, in molti casi ridotto soltanto alla capo-reparato o alla diplomata per scuole materne [...], mentre in altri istituti vengono utilizzate le stesse ragazze-madri quale personale di governo dei minori » (73). Anche negli istituti meglio avviati **le assistenti sociali sono assai poche**: 5 assistenti a Torino per più di 4.000 bambini assistiti, 1 a Vercelli, 1 a Novara, zero ad Asti, ad Alessandria, ad Aosta, a Cuneo.

Anche per quanto riguarda l'attrezzatura, ci assicura la relazione del prof. Rasi di Padova (74), c'è una penosa insufficienza: solo 8 istituti superano i 250 letti; 27 hanno una capienza che oscilla fra i 100 e i 250 letti; 28 hanno meno di 100 letti. Dieci province si avvalgono di ospedali o di cliniche pediatriche; in 8 province non esiste neppure il servizio di assistenza e i piccoli vengono ricoverati negli istituti delle province vicine.

Così « gli asili per gestanti, abbinati agli istituti, sono ancora molto scarsi: 12 nell'Italia settentrionale, 5 nell'Italia centrale e 2 nell'Italia meridionale; in molte province (il 50%) la carica del Direttore sanitario non è adeguata al grado e ai compiti che gli competono » (75).

4. E' insistente l'affermazione dei periti sulle necessità che siano predisposti **consultori o gabinetti medico-psico-pedagogici** con l'aiuto di assistenti sociali, onde dare consigli concreti e un appoggio efficace alle madri nubili fin dal periodo della gestazione, qualunque sia la loro condizione economica. Si eviterebbe così, come sovente avviene per mancanza di conoscenza profonda delle personalità della donna, **di spingere al riconoscimento quando assolutamente non conviene** (76).

Difatti, per riconoscimento non deve intendersi solo l'atto giuridico e anagrafico, ma anche e soprattutto **la piena e seria accettazione di tutto quell'insieme di doveri morali affettivi ed economici**, che una maternità responsabile porta con sé.

Potranno notevolmente orientare, almeno in molti casi, la decisione dei periti e della direzione, **la consultazione di un sacerdote**, che non sia il cappellano generico senza preparazione, che può fare più male che bene. Un suo apprezzamento, dopo adeguate conversazioni con l'interessata, può indubbiamente costituire un notevole apporto alle indagini delle assistenti.

5. Il fatto che la gestante nubile sia in un primo momento assistita dall'O.N.M.I., poi partorisca in altra sede, e successivamente venga ricoverata presso l'istituto provinciale, **non favorisce certo un lavoro assistenziale serio**, in quanto questi trasferimenti rendono praticamente impossibile una approfondita conoscenza

(73) RASI F., *Relazione al Convegno di Bologna 25-27 ottobre 1963* (ciclostilato).

(74) RASI F., *Relazione...*, cit.

(75) RASI F., *Relazione...*, cit.

(76) DE MENASCE, *I figli illegittimi...*, cit., p. 77.

della madre in vista di una chiara e illuminata scelta fra riconoscimento o abbandono.

Anche il frequente passaggio del bambino da un istituto all'altro ha lo svantaggio di perpetuare eventuali errori o deficienze di prassi o di tecniche di assistenza o di formazione. Difatti, il bambino al 15° anno di età deve lasciare l'istituto provinciale per passare all'O.N.M.I., e al 18° anno da questa all'E.C.A. (77).

6. E' stato anche osservato che molti istituti lasciano alla ragazza-madre **troppo tempo per decidere sul riconoscimento**, dimenticando che il bambino non è un oggetto qualsiasi su cui si attende solo una scelta da parte della madre; le sue esigenze psicologiche e affettive devono essere rispettate.

Se è bene concedere alla madre un certo periodo di tempo per pensare alle responsabilità della propria decisione, non è prudente estendere questo periodo **oltre i primi mesi di vita del figlio**: egli, a quest'epoca, non conosce ancora nessuno, non distingue un viso dall'altro; mentre, al di là di questi primissimi mesi incomincia ad apprezzare le cure di una determinata persona, ne preferisce la presenza e l'affetto, e le si attacca in maniera pressochè determinante, in misura tale da risentire profondamente e spesso irreparabilmente del cambiamento (78).

7. Se si osservano i dati relativi alla **spesa media annuale per figlio naturale assistito**, si notano fra le varie regioni differenze troppo profonde; non sembrano più i bisogni a determinare la misura e la distribuzione delle spese, ma piuttosto i bilanci a condizionarle, e i piccoli ne riportano le dolorose conseguenze.

Di fronte a una **media nazionale** di L. 56.700 annuali per ogni illegittimo assistito (L. 4.725 mensili!), abbiamo L. 123.000 in Liguria, 105.000 in Toscana, 100.000 in Piemonte, 87.000 nelle Marche; contro L. 47.000 dell'Umbria, 40.000 della Campania, 41.000 dello Abruzzo Molise, **14.000 della Calabria** (79).

E' ancora più strana e ingiustificata la disparità delle spese per assistito *fra città della stessa regione*. Nella Liguria si passa dalle L. 70.000 annuali di Imperia, alle 124.000 di Genova e alle 331.000 di La Spezia; nella Lombardia dalle 29.000 di Brescia, dalle 41.600 di Como, e 47.100 di Sondrio, alle 98.500 di Varese, e alle 124.000 di Cremona; in Toscana dalle 44.800 di Arezzo alle 134.200 di Lucca e alle 164.500 di Firenze; in Calabria dalle 2.300 (annue!) di Cosenza, alle 39.000 di Reggio Calabria (80).

8. Sarebbe opportuna una revisione della legislazione in **materia di affidamento familiare**, condotta in base ai nuovi orienta-

(77) *Comunicazione dell'O.N.M.I.* (ciclostilato) al Convegno di Bologna 25-27 ottobre 1963 sul tema: «Nuovi orientamenti dell'assistenza ai cosiddetti illegittimi».

(78) LAUNAY C. - SOLULÉ M., *L'adoption: ses données psychologiques et sociales*, Ed. Sociales Françaises, Parigi 1963, pp. 33 ss.

(79) MINGUZZI G. F. - CENNAMO M., *cit.*, pp. 85 ss.

(80) *Ibidem*.

menti educativi, e che tenga conto anche delle trasformazioni economico-sociali in atto (81).

L'affidamento familiare dovrebbe costituire **una delle forme più importanti** e più adeguate alle esigenze di formazione dei piccoli, in sostituzione del ricovero in brefotrofi o istituti educativo-assistenziali sempre meno efficaci e integrativi. Del resto, anche l'onere da sostenersi dall'istituto provinciale per il ricovero presso istituti è sempre assai elevato. « Si è calcolato che **il costo di allevamento di un bambino in un brefotrofo** può superare il milione di lire all'anno » (82).

Indubbiamente **una remora notevole alle richieste di affidamento** è costituita dall'esiguità tuttora rilevante delle rette alle famiglie affidatarie (83). Influisce notevolmente su tale scarsità di domande, anche la mancanza di prestazioni mediche a favore dei minori affidati, la facoltà della madre naturale di richiedere il figlio quando le pare, e finalmente la preferenza esplicitamente espressa dal regolamento dell'O.N.M.I. che l'affidamento sia fatto alle famiglie residenti in campagna (84).

9. E' affiorato anche, durante varie discussioni congressuali, che **le ispezioni periodiche** sull'attività assistenziale degli istituti, disposte dall'art. 17 del R.D.L. 8 maggio 1927 e successive modifiche, da effettuarsi dalle Commissioni di vigilanza ogni due mesi presso detti istituti o istituti analoghi, **molto spesso si riducono a mere formalità** o addirittura non avvengono.

III. ALCUNI RILIEVI MORALI

Prima ancora di affrontare il discorso sull'opportunità morale di riforme legislative e assistenziali, ci permettiamo far presente un'osservazione, che la scienza psicologica ha più volte ripetuto: che, cioè, qualunque dimensione abbiano i miglioramenti auspicati, **essi non riusciranno mai a sanare totalmente le ferite**, che una procreazione fuori dell'ordine naturale ha provocato nella nuova esistenza. Ogni provvidenza a suo favore, d'altronde necessaria, non potrà mai riportarla a uno stato perfettamente normale.

Questo rilievo introduttivo serve, dal punto di vista morale, a indicare **la gravità dell'azione procreativa fuori del suo contesto valido e naturale**: un atto di spensierata e capricciosa soddisfazione momentanea può arrecare a una vita e alle sue espressioni più preziose danni irreparabili, con gravi ripercussioni sulla comunità.

(81) BOLLETTINO MENSILE DELL'UFFICIO CENTRALE PROBLEMI ASSISTENZIALI DELLA D.C., *Politica assistenziale*, dicembre 1961.

(82) CATALDI A. - VERBANO S., *L'affidamento familiare, o.c.*, p. 65.

(83) *Ibidem*, p. 66 (La quota mensile per il primo anno di affidamento era nel 1958 di L. 9.000 a Bologna, di L. 5.000 a Sondrio, di L. 900 a Lecce, di L. 300 a Catania!! A Milano la quota varia secondo le richieste degli affidatari e può essere di L. 10.000, 12.000, 9.000 a seconda dei casi).

(84) *Ibidem*, pp. 66-67.

Parità coi figli legittimi.

Entrando nel merito del problema, indubbiamente **non è possibile pensare a una piena parità**, nell'ambito familiare, dei figli naturali con i figli legittimi. Questa non potrebbe evitare di scuotere la struttura della famiglia. « Ammessa l'equiparazione [...], la stabilità dell'amore e della fedeltà coniugale sarebbe scossa nelle sue stesse basi » (85).

« Il legislatore non può lasciarsi trasportare solo dal cuore, ma deve decidere con la ragione e con il cuore insieme; per favorire esseri degni di pietà, non può offenderne altri (come il coniuge innocente e i figli legittimi altrettanto innocenti), pur essi degni di difesa e di tutela. Quando sono in gioco la stabilità e l'ordine di una istituzione come la famiglia, fra il bene privato e pubblico, individuale e sociale, occorre dare necessariamente la preferenza a questo e non a quello » (86).

Tutto questo costituisce indubbiamente per il figlio naturale una posizione giuridico-familiare meno completa e meno fortunata di quella del figlio legittimo. **Ma non si può dire ch'essa contrasti con la dignità sostanziale della persona umana e con le sue giuste rivendicazioni civili.**

La discriminazione, cioè, **non avviene sul piano dei diritti strettamente personali e sostanziali**, i quali restano identici a quelli che godono i figli legittimi; quali sono il diritto al pieno sviluppo della propria personalità, alla formazione e all'educazione, all'avviamento professionale, alla tutela della propria sanità e sicurezza sociale. Se una differenza di trattamento esistesse su questo piano, essa urterebbe contro la legge naturale e sarebbe da ritenere immorale.

Il riconoscimento.

1. Teoricamente, è fuori dubbio che il riconoscimento costituisce un obbligo morale; chi dà vita a un uomo, con ciò stesso si assume l'impegno di provvedere alla sua esistenza e alla sua formazione umana e sociale. **Sul piano concreto**, però, vi possono essere ragioni pratiche che, proprio in nome del bene maggiore del figlio, lo sconsigliano.

a) Una madre ostinatamente restia, per esempio, o randagia, o epilettica o minorata psichica, o tubercolotica grave o alcoolizzata o demente, sarebbe assolutamente disadatta alla formazione del figlio. Il riconoscimento in questi casi, dato lo stato di incapacità permanente della madre, **renderebbe enormemente difficile il compito dello sviluppo e della formazione.** E' noto, difatti, che la sorte dei riconosciuti e nel contempo abbandonati dalla

(85) CAPPELLO F. M., *Per la difesa del matrimonio e della famiglia*, in *La Civiltà Cattolica*, 1947, vol. II, p. 100.

(86) MERLIN U., *Avvenire d'Italia*, 25 gennaio 1947. Vedi anche: MIGLIORI G. B., *Sulle proposte parlamentari in tema di filiazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 828 ss.

madre, è ben più triste di quella dei figli d'ignoti, per cui è quasi sempre possibile una sistemazione familiare (87).

Il distacco dal proprio figlio, in questi casi, potrà rappresentare per la madre un momento drammatico; ma per il neonato costituisce la scelta meno pericolosa. E' lui soprattutto che deve essere posto al centro del problema: il suo diritto a vivere convenientemente e a raggiungere il suo pieno sviluppo personale prevale sul diritto della madre a tenerlo presso di sé.

b) Vi potrebbero essere anche ragioni di natura diversa (le quali, però, dovrebbero essere assolutamente assai gravi), per cui la madre naturale, pur avendo le qualità necessarie per allevare e formare il suo bambino, potrebbe sottrarsi al riconoscimento: quale la certezza di gravi vendette familiari, la perdita clamorosa dell'onore con pubblico scandalo, e simili. Naturalmente la valutazione di queste ragioni deve tener conto dell'enorme danno, che il distacco dalla propria madre, per se stesso, costituisce per il neonato (88).

2. Nella luce di queste osservazioni, pur ammesso che il mantenimento del rapporto madre-figlio è la forma ideale da perseguire in ogni caso, non è affatto auspicabile « l'obbligatorietà del riconoscimento »; questa non servirebbe ad altro che ad esporre le madri meno illuminate e più ribelli o più impaurite a gesti inconsulti (89).

« La donna si adatta a condurre a termine la maternità, se la sorregge la speranza di evitare il disonore e di non soggiacere per tutta la vita alle conseguenze della colpa. Posta la legge del riconoscimento obbligatorio, la donna viene a trovarsi nella tentazione quasi invincibile (a meno che non la sorregga un'altissima coscienza morale) di sbarazzarsi deltuosamente del figlio » (90).

a) Piuttosto ci si dovrà preoccupare, mediante un'assistenza piena di discrezione e di intelligenza, che la madre riesca a rendersi conto della necessità che il figlio ha della sua presenza, del suo latte e della sua personale assistenza; è necessario ch'essa giunga convinta all'accettazione della sua maternità in piena chiarezza di responsabilità.

Sono assai apprezzabili gli sforzi in questa direzione da parte degli istituti più modernamente attrezzati, che danno massima importanza al personale addetto alle madri in attesa. Se un allargamento o una formazione più specifica dell'équipe

(87) GENNAI TONIETTI E., *Il problema degli illegittimi*, in *L'Italia*, 20 aprile 1950, p. 3.

(88) GENICOT E. - SALSMANS I., *Institutiones Theologiae Moralis*, Universelle, Bruxelles, 1951, vol. I, n. 349; *Codex Juris Canonici*, c. 1113; LE-
NER S., o.c., p. 16.

(89) MIGLIORI G. B., *Sulle proposte parlamentari in tema di filiazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 841 ss.; CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 8 marzo 1949*, n. 1146, dal titolo: « *Sull'obbligatorietà del riconoscimento...* », d'iniziativa dell'on. DAL CANTON.

(90) CONCETTI F., *Figli naturali...*, cit., p. 955.

assistenziale importerà spese immediate maggiori, dobbiamo tener presente che è **molto meglio spendere così, che in misura assai più vasta più tardi**, quando il soggetto domanderà cure e interventi molto più costosi (91).

b) La ragazza-madre si sente sensibilmente aiutata ad affrontare le sue responsabilità, se viene immediatamente rassicurata sulle effettive possibilità di allevare il proprio figlio **senza il terrore della fame e della miseria**. E' molto più facile, in questo clima di sicurezza, renderle appassionante la maternità e farle raggiungere quell'equilibrio intimo e affettivo di cui va inconsciamente alla ricerca (92).

E se successivamente, nonostante la sua buona volontà, verrà a trovarsi in difficoltà, per evitare ch'essa ricorra a ripieghi nocivi alla formazione del bambino, **dovrebbe essere immediatamente aiutata** a togliersi da quella situazione, soprattutto nei casi in cui il figlio, perchè anormale, ha bisogno di speciale assistenza.

c) Può anche accadere che la madre, dopo aver ammesso la propria maternità, in un determinato verificarsi di fatti nuovi, ritenga che il figlio sia d'inciampo a una sua futura sistemazione di tipo matrimoniale o professionale e tenda a liberarsene in maniera piuttosto radicale. **Il consiglio dell'assistente sociale**, che l'ha sostenuta nei primi tempi della maternità, potrebbe aiutarla a risolvere, nel miglior modo possibile, la situazione senza danno alla formazione del bambino. Ecco perchè **il rapporto dell'assistente con le dimesse dall'istituto**, almeno per un certo periodo di tempo, non dovrebbe essere interrotto.

3. Certo non aiutano alla soluzione delle difficoltà **certi atteggiamenti eccessivi ed imprudenti**, assunti dalle famiglie o dai superiori nei confronti della ragazza-madre: quali le espressioni di minaccia e di disprezzo, la cacciata di casa, il licenziamento in tronco.

Tutti sono d'accordo che l'aver procreato illegittimamente è un gravissimo errore; ma non è neppure giusto che **il nostro comportamento debba aggravare la situazione della ragazza**, spingendola ad atteggiamenti di esasperazione e di ribellione, che finirebbero per danneggiare sensibilmente il minore (93).

Ci si dimentica, in questi casi, che l'errore della madre nubile il più delle volte è stato preparato passo passo dai comportamenti di terzi, che almeno indirettamente hanno costituito i lontani presupposti della caduta; per cui, anche in nome di una

(91) CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO, *Relazione statistico-morale dell'Istituto Provinciale di Torino*, Astesano, Chieri 1964, pp. 7 ss.

(92) MINGUZZI G. F. - CENNAMO M., *cit.*, pp. 87 ss.

(93) VITETTI G., *L'assistenza agli illegittimi*, in *Rassegna di Servizio Sociale*, gennaio-marzo 1962, pp. 63 ss.; pp. 79 ss.; LEVI L., *Conflitti affettivi nella generazione non desiderata*, in *Medicina Sociale*, luglio 1964, pp. 228 ss.

certa comune corresponsabilità, siamo tenuti, se non ad atteggiamenti di complicità o di eccessiva tolleranza, almeno a **facilitare alla ragazza la riparazione dell'errore**, a renderle il più possibile accettabile e attuabile il compito della maternità, con il vantaggio di assicurare al bambino la madre.

La ricerca della paternità.

E' ovvio che la **presenza anche del padre** nello sviluppo del bambino faciliterebbe alla madre l'assolvimento delle sue responsabilità educative, e rappresenterebbe una soluzione di maggior giustizia: non è ammissibile che l'uomo, dopo aver partecipato all'atto procreativo, non debba assumersi lui pure le conseguenze del suo operare (94).

« Noi siamo tra coloro che ritengono moralmente e socialmente giusto e opportuno che l'uomo sia chiamato, anche per virtù della legge, ad assumere il più possibile, s'intende con le dovute cautele, le responsabilità dei propri atti » (95).

Per cui, non vediamo come possa contrastare con la legge morale l'estensione numerica dei casi, in cui è da ammettersi l'azione di ricerca della paternità. Tanto più che tale estensione potrebbe oltre tutto indurre il padre al riconoscimento spontaneo (96). Naturalmente, l'estensione dei casi **non dovrebbe mai varcare i limiti di quella prudenza**, che lontana dal suscitare scandali e scalpori (assai peggiori del male che si vuol evitare), tutela la solidità della famiglia legittima.

Si potrebbe, per esempio, restringere l'azione ai **solì mezzi più perfezionati di prova**, escludendone quelli che lasciano un margine troppo ampio di incertezza.

Un'altra figura materna.

1. I minori non riconosciuti, restando senza madre, corrono seri rischi per la propria formazione individuale. **Solo un'altra figura materna**, che riesca ad entrare nella loro esistenza (prima ch'essi avvertano la sostituzione), potrà instaurare quel clima di fiducia e di reciproca intesa, che costituisce l'indispensabile premessa di uno sviluppo naturale.

E' in questa luce che la legge morale **indica e propugna una rapida e coraggiosa riforma dell'istituto dell'adozione**, in modo da facilitarne il più possibile l'applicabilità e renderla mezzo comune di ricupero di tanti minori abbandonati, più che una soluzione dinastica di genitori senza figli (97).

(94) BRUSA G. A., *cit.*, pp. 866 ss.

(95) MIGLIORI G. B., *cit.*, p. 844.

(96) GENNAI TONIETTI E., *cit.*, p. 960.

(97) PERICO G., *L'adozione, o.c.*

2. Meno adatta, ma sempre assai migliore del ricovero in un istituto è la **formula dell'affidamento familiare**. Un clima di famiglia, anche se vissuto solo per un certo periodo, risponde sempre meglio alle esigenze di sviluppo del piccolo uomo.

La felice riuscita dell'affidamento **dipenderà molto dalla scelta, che l'operatore sociale farà, della famiglia**: se questa, cioè, sarà in grado o meno di offrire al bambino un ambiente naturale-simile, ricco di calore e di comprensione, e dotata delle premesse educative indispensabili. La scelta andrà fatta preferibilmente tra le famiglie dei parenti; ma dovrà soprattutto orientarsi a seconda dei bisogni specifici del bambino (98).

Permanenza negli istituti di assistenza.

Per ragioni diverse, non ultima l'attuale legislazione sull'adozione, molti bambini restano senza madre e senza famiglia, e vengono affidati a **istituti privati e pubblici**.

Occorre, però, che l'ente che ha accolto il minore non sia costretto, come avviene oggi, a **dimetterlo periodicamente** per legge e passarlo ad altro ente di assistenza; occorre tener conto della sensibilità del piccolo uomo e dell'enorme danno alla sua formazione. Questi passaggi costituiscono sempre **una specie di periodico ripetuto abbandono**, e il bambino si smarrisce, perde quel senso di appoggio e di umana tenerezza, di cui sente particolare bisogno (99).

1. La vita e lo sviluppo del minore, in questi istituti, potranno evitare danni sostanziali, se dirigenti e personale di assistenza riusciranno, attraverso piccole e grandi iniziative, a creare **uno stile di rapporti spontanei e pieni di fiducia** sul tipo di quelli familiari, aperti sul mondo e sulla vita, dove assai presto il minore verrà necessariamente immerso.

Sarebbe assai opportuno, come avverte il prof. Bowlby in uno studio sull'assistenza, che la direzione di questi istituti, anziché tendere a una personale soddisfazione sulla perfetta amministrazione e sull'impeccabile disciplina dei bambini, **si preoccupasse soprattutto di formare ragazzi sereni, felici e psicologicamente compensati**: è meglio perderci un poco nella disciplina, che colpire quelle piccole personalità nei fattori più determinanti del loro sviluppo (100).

2. Sono **moralmente da condannarsi** certi trattamenti riservati ai piccoli assistiti in certi istituti. E' ancora assai frequente, per esempio, il triste spettacolo di bimbi che, con il loro melanconico stendardo, accompagnano, attraverso le vie delle nostre città, i cortei funebri; essi sono in gran parte figli senza famiglia, orfani abbandonati.

(98) CATALDI A. - VERBANO S., *L'affidamento familiare, o.c.*, pp. 71 ss.

(99) VITETTI G., *cit.*, p. 65.

(100) BOWLBY J., *o.c.*, pp. 220 ss.

« Alla scarsa sensibilità di direttori di istituti, specialmente di quelli femminili, fa riscontro la massima indifferenza da parte dell'opinione pubblica. Di tanto in tanto qualche accorata protesta sui giornali, sterili e rari commenti critici dei passanti » (101).

E' assai doloroso che la carità del pubblico, nella volontà di soccorrere questi piccoli, **si esprima con queste iniziative piene di squallore**. Da quell'atmosfera di pianto e di lutto, accanto a bare completamente sconosciute, non può non derivare a quelle piccole personalità che enorme danno, aggravando lo sfondo già triste della loro vita, e rendendo così assai più difficile il loro ricupero alla fiducia e alla gioia.

CONCLUSIONE

1. A facilitare questo movimento, da noi auspicato, di apertura sulla sorte dei figli nati fuori del matrimonio, gioverebbe moltissimo **un'ampia ed efficace campagna di opinione pubblica**, tendente a cancellare dai propri atteggiamenti e dalle proprie conversazioni quei preconcezioni, quelle valutazioni negative e quegli appellativi (quali « figli del peccato », « bastardi »), che ricordano così da vicino l'epoca di S. Vincenzo de' Paoli.

I bambini nati fuori della legge non sono esseri socialmente spregevoli, diversi dagli altri, macchiati di colpe personali; sono semplicemente vittime di comportamenti colpevoli di terzi, e come tali, data la loro diminuita speranza di vita e di benessere, meritano dalla comunità **maggior comprensione e maggior stima**.

2. Gioverebbe opporsi, fra l'altro, con ogni accorgimento a disposizione del pubblico, **al fenomeno delle questuanti stradali**, che si servono di neonati o di minori pieni di freddo e di miseria, per commuovere la gente che passa. Contro questa speculazione disumana, che avviene sotto i nostri occhi un po' dappertutto, basterebbe far valere il disposto dell'art. 671 c.p., che commina l'arresto da tre mesi a un anno « a chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici [...], oppure permetta che tale persona mendichi o altri se ne valga per mendicare ».

Con uguale efficacia e convinzione **andrebbe scoraggiato il comportamento di alcuni genitori**, che, con la massima naturalezza e impunemente, senza particolari motivi ma solo per essere più liberi e meno infastiditi, affidano a istituti di assistenza i loro bambini ancora piccoli, senza minimamente preoccuparsi dei danni irreparabili che ne conseguiranno nella loro formazione e nel loro sviluppo.

Giacomo Perico

(101) SCARCELLA M., *L'assistenza religiosa ai defunti è, per i fanciulli, un trauma psichico* (Inchiesta svolta con l'autorizzazione del Vescovo di Messina, mons. Canzonieri), in *Infanzia Anormale*, 1958, n. 29, pp. 535.